

(N. 1455)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1656)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1950

Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la costruzione di case popolari da parte di cooperative costituite fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia di guerra, si applicano le disposizioni contenute nel titolo XI della prima parte del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. La pensione vitalizia dovrà essere documentata con riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra - istituito con l'articolo 176 del succitato testo unico - i mutui corrispondenti ai contributi nel pagamento dei relativi interessi, concessi alle cooperative suddette dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi stanziati per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Art. 3.

In aggiunta al contributo erariale, l'Opera nazionale invalidi di guerra concorrerà, a sua volta, con altro contributo del 0,40 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui. Di tale ulteriore contributo usufruiranno altresì le cooperative che hanno già conseguito l'assegnazione di contributi dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, 22 dicembre 1947, n. 1600 e 2 luglio 1949, n. 408; cooperative che, pertanto, verranno considerate a tutti gli effetti, come finanziate attraverso l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 4.

Nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, composto ai sensi dell'articolo 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è soppresso il posto di vicepresidente.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.